

## ASPETTI PROBLEMATICI DEL D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

*I dubbi e le risposte qui declinati costituiscono l'esito dei primi approfondimenti condotti sul DPR n. 137/2012, e saranno oggetto di ulteriore analisi anche sulla base delle questioni problematiche che i Consigli degli Ordini degli Avvocati potranno eventualmente prospettare.*

*In ogni caso queste riflessioni non impegnano la volontà del Consiglio nazionale in riferimento agli atti regolamentari che dovranno essere adottati in forza del D.P.R. n. 137/2012.*

### **ART. 2 (accesso ed esercizio dell'attività professionale)**

D: sono cambiati i requisiti di iscrizione nell'albo e le cause di incompatibilità?

R: No. È stata anche rimossa – rispetto alla prima versione del DPR - la disposizione che innovava in tema di cause di incompatibilità con l'iscrizione nell'albo ("vecchio" art. 8). Il richiamo ai "motivi imperativi di interesse generale" che possono precludere l'iscrizione conferma tale impostazione.

### **ART. 3 (Albo Unico nazionale)**

D: L'annotazione è relativa ai soli provvedimenti dotati di natura disciplinare? In particolare, è annotabile una sospensione cautelare?

R: No, in quanto non è un provvedimento disciplinare

D: L'avvertimento è da annotare?

R: Sì, in quanto provvedimento disciplinare ex art. 40 RDL 1578/1933

D: Quali provvedimenti disciplinari vanno annotati?

R: Quelli adottati a partire dall'entrata in vigore del regolamento

D: Che carattere debbono avere i provvedimenti disciplinari da adottare?

R: Devono essere esecutivi e presi sulla base di un provvedimento definitivo (cioè non più soggetto ad impugnazione)

D: Può essere disposta la non menzione?

R: No, in quanto non è previsto e comunque perché si tratterebbe di ordinare al COA un *non facere*

D: Fino a quanto dura l'annotazione?

R: Indefinitamente nel tempo

### **ART. 4 (Pubblicità)**

D: Quali sono i mezzi di pubblicità informativa leciti?

R: Tutti; non è prevista alcuna tipizzazione, né in positivo né in negativo.

D: Qual è il limite della pubblicità?

R: Deve essere funzionale all'oggetto

D: Qual è l'oggetto?

R: Attività professionale svolta, specializzazioni, titoli posseduti attinenti alla professione, struttura dello studio, compensi

D: Che carattere deve avere la pubblicità?

R: Veritiera e corretta

D: Che caratteri non deve avere?

R: Non deve violare il segreto professionale, non deve essere equivoca, non deve essere denigratoria

D: Chi effettua il controllo della pubblicità?

R: Il COA

D: E' consentita la pubblicità comparativa?

R: Sì, ma solo tra termini omogenei, per cui, probabilmente, riguarderà soltanto i prezzi; quando si dovessero comparare altri aspetti essa potrebbe divenire equivoca, non corretta o veritiera e perciò vietata

D: Dignità e decoro sono ancora criteri con cui controllare la pubblicità?

R: Sì perché restano in vigore gli artt. 12 e 38 R.D.L. 1578/1933

#### **ART. 5 (Obbligo di assicurazione)**

D: Da quando diviene operante l'obbligo?

R: Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, il quale è stato pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, entra in vigore il 15 successivo e si applica, a tenore dell'art. 12, a partire dal 16/08/2012; quindi l'obbligo diviene effettivo a partire dal 15/08/2013.

#### **ART. 6 (Tirocinio per l'accesso)**

#### **ART. 10 (Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso)**

D: La norma che riguarda il tirocinio forense è solo quella di cui all'art. 10?

R: No, gli artt. 6 e 10 si integrano

D: Da quando è entrata in vigore la norma sulla durata max di diciotto mesi?

R: Dal 24/01/2012, data di entrata in vigore dell'art. 9, co. 6 D.L. 1/2012, che contiene una statuizione in tal senso applicabile a tutti i tirocini.

D: A quali tirocini si applica la norma sulla durata max?

R: Secondo il Ministero, anche a quelli iniziati prima del 24/01/2012.

D: Il tirocinio può essere svolto prima della laurea?

R: Sì, per un max di sei mesi *in concomitanza* con l'ultimo anno di studi.

D: Quest'ultima forma di tirocinio è particolare o ordinaria?

R: In nulla differisce dal tirocinio ordinario, se non per il fatto che si può svolgere prima della laurea.

D: È stata modificata la normativa sulla continuità della pratica?

R: Sì, essa può essere interrotta per un periodo non più lungo di tre mesi (prima erano sei), salvo giustificato motivo

D: È stata modificata la normativa sul professionista affidatario?

R: Sì, deve avere almeno cinque anni di anzianità e non può ammettere più di tre praticanti

D: Quali sono le modalità di svolgimento del tirocinio diverse dalla frequenza di studio legale (necessaria comunque per un minimo di sei mesi)?

R: Le modalità sono le seguenti:

- a. all'estero (art. 6-4 primo periodo);
- b. frequenza corsi di formazione (art. 6-9, 10, 11) ;
- c. presso l'Avvocatura dello Stato (art. 10-1);
- d. presso l'ufficio legale di un ente pubblico (art. 10-1);
- e. presso un ente privato autorizzato (art. 10-1);
- f. diploma scuole Bassanini (art. 10-3);
- g. frequenza di un ufficio giudiziario;
- h. presso pubbliche amministrazioni, previa convenzione CNF-Ministro P.A.

D: Chi può organizzare corsi di formazione validi per il tirocinio?

R: I COA, senza bisogno di speciali autorizzazioni; tutti gli altri enti, a condizione che siano autorizzati dal CNF.

D: Come si chiede ed ottiene l'autorizzazione in questione?

R: Sulla base di un regolamento emanato dal CNF previo parere favorevole del Min. della Giustizia.

D: Che cosa deve riguardare detto regolamento?

R: I seguenti aspetti:

- a. Modalità e condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione, con garanzia del pluralismo dell'offerta formativa;
- b. Contenuti formativi essenziali;
- c. Durata minima, con un carico didattico non inferiore a 200 ore;
- d. Modalità e condizioni per la frequenza e le verifiche

D: Quanta parte del tirocinio ordinario può essere sostituita dalla frequenza del corso?

R: Massimo sei mesi.

D: Quanta parte del tirocinio ordinario può essere sostituita dalla pratica presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'ufficio legale di un ente pubblico, privato autorizzato o un Ufficio giudiziario?

R: Massimo per dodici mesi

D: Compete al tirocinante un compenso?

R: Sì, sotto forma di rimborso forfetario delle spese (art. 9-6 DL 1/2012).

D: Sempre?

R: No, la remunerazione è espressamente esclusa per la pratica presso un ufficio giudiziario; per gli altri casi nulla dice la norma.

D: È compatibile il tirocinio col rapporto di impiego pubblico o privato?

R: Sì (cfr. art. 6, comma 5).

D: Sempre?

R: No, è il COA che deve valutare se modi e tempi del rapporto di lavoro siano compatibili.

D: Il certificato di compiuta pratica ha una durata limitata nel tempo?

R: Sì, cinque anni, dopo i quali perde efficacia.

D: Cosa deve fare il COA quando il certificato di compiuta pratica perde efficacia?

R: Deve cancellare il praticante dal Registro.

D: Il praticante cancellato può essere reinscritto nel Registro?

R: Sì, nessuna norma prevede il contrario.

#### **ART. 7 (Formazione continua)**

D: Come si realizza l'aggiornamento?

R: Attraverso la partecipazione a corsi di formazione, organizzati dai COA o da altre entità.

D: Debbono essere autorizzati i COA a gestire corsi di formazione?

R: No, a differenza delle altre entità che invece devono essere autorizzate dal CNF.

D: I corsi devono essere accreditati dal CNF?

R: La norma non impone un obbligo di accredito; il vecchio regolamento del CNF (luglio 2007) prevedeva l'accredito quale condizione del riconoscimento; il nuovo potrebbe riconfermare il dato.

D: Sopravvive il *vecchio* accredito previsto dal regolamento del 2007 o può un nuovo regolamento imporre l'accredito?

R: In teoria no, a meno di non ritenere anche l'accredito ricompreso in uno dei vari contenuti del regolamento che il CNF dovrà adottare.

D: Si possono ammettere crediti formativi interdisciplinari?

R: Sì, se sono previsti da appositi regolamenti di due o più Consigli Nazionali.

#### **ART. 8 (Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie)**

D: La nuova disciplina risolve il problema della concentrazione nell'organo disciplinare della duplice funzione istruttoria e decisoria?

R: No, perché prevede solo l'incompatibilità tra la funzione amministrativa e quella disciplinare in capo allo stesso soggetto.

D: Come possono essere configurati i CdT?

R: Verosimilmente come organi del COA.

D: Come si articolano i CDT?

R: In unità elementari costituite dai Collegi di disciplina.

D: Quanti sono i membri dei CDT?

R: Tanti quanti sono i membri del COA presso cui sono istituiti.

D: Quanti sono i membri dei Collegi di disciplina?

R: Tre.

D: Quanti Collegi di disciplina possono al massimo coesistere in un CDT di 15 membri?

R: Non più di cinque contemporaneamente.

D: Sussiste incompatibilità tra qualità di consigliere del COA e di membro del CDT?

R: Sì.

D: Chi è competente disciplinarmente nei confronti di un membro del CDT?

R: Il CDT costituito presso il COA distrettuale.

D: Chi nomina i membri del CDT?

R: Il Presidente del Tribunale territorialmente competente, sulla base di una rosa proposta dal COA.

D: Possono farne parte soggetti estranei alla professione?

R: No

D: Chi deve stabilire i criteri sulla base dei quali proporre i membri del CDT e sulla scorta dei quali il Presidente del Tribunale li nomina?

R: Il CNF.

### **ART. 9 (Domicilio professionale)**

D: È scomparso il requisito della residenza?

R: Sì, occorre ora avere solo un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'Ordine presso cui è interessato l'iscritto.

### **ART. 12 (Disposizione temporale)**

D: Qual è la fonte del potere regolamentare e sulla base di quale procedimento il regolamento è emanato?

R: La fonte è l'art. 3, co. 5, lett. a) – g) della legge 148/2011 ed il procedimento di delegificazione è quello previsto dall'art. 17-2, legge n. 400/1988.

D: L'effetto abrogativo delle disposizioni in contrasto a chi va fatto risalire?

R: Alla legge 148/2011, art. 3, co. 5 e non al regolamento.

D: Sotto quali profili può postularsi l'illegittimità (nullità?) del regolamento?

R: Sotto il duplice profilo:

- a. della mancanza nell'art. 3-5 lett. a)-g) di un principio generale di cui costituisca regolamentazione;
- b. della eccedenza della regolamentazione rispetto all'eventuale principio generale.

D: In quale parte dell'art. 3-5 lett. a)-g) della legge 148/2011 si parla di Albo unico nazionale?

R: In nessuna, per cui sia la sua istituzione, sia in particolare la norma sull'annotazione dei provvedimenti disciplinari potrebbero essere illegittime sotto ambedue i profili sopra segnalati.

### **COMPOSIZIONE UFFICIO STUDI CNF**

**Ubaldo Perfetti** (*Vice Presidente CNF e Consigliere Delegato all'Ufficio Studi*)

**Giuseppe Colavitti** (*Coordinatore*)

**Gianluca Bertolotti**

**Nicola Cirillo**

**Francesca Mesiti**

**Carlo Bonzano**

**Riccardo Maria Cremonini**

**Angelo Schillaci**

**Marina Chiarelli**

**Silvia Izzo**

**Benedetta Sirgiovanni**